

COMUNE DI VICARI

CITTÀ METROPOLITA DI PALERMO



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/2025)

Sommario

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e scopo	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Attività sportive	3
Art. 4 - Competenze	4
TITOLO II	4
MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	4
Art. 5 - Modalità di gestione degli impianti	4
CAPO II	5
GESTIONE DIRETTA	5
Art. 6 Modalità di concessione	5
Art. 7 Domande e procedura per l'uso temporaneo	5
Art. 8 Pianificazione attività	5
Art. 9 Sospensione della concessione	6
Art. 10 Responsabilità dei concessionari	6
Art. 11 Tariffe di concessione e cauzione	6
Art. 12 Subconcessione	6
Art. 13 Manutenzione ordinaria e straordinaria. Pulizia.	6
Art. 14 Vigilanza	7
CAPO II	7
GESTIONE INDIRETTA	7
Art. 15 - Procedure per la scelta del gestore	7
Art. 16 - Durata della gestione indiretta.	7
Art. 17 - Rapporti tra amministrazione e gestore	7
Art. 18 - Vigilanza, agibilità ed obblighi relativi alla sicurezza.	9
Art. 20 - Spese d'atto	10
Art. 21 - Controversie	10
TITOLO III	11
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE	11
Art. 22 - Entrata in vigore	11
ART 23 - Disposizioni finali e di rinvio	11

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, conformemente alla normativa vigente.
2. Gli impianti sportivi comunali e le relative attrezzature sono destinati esclusivamente ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. Ai sensi dall'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a. per impianto sportivo, la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
 - b. per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - c. per impianti a rilevanza economica, quelli la cui gestione è potenzialmente remunerativa, ossia quando sussiste la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato;
 - d. per impianti privi di rilevanza economica, quelli la cui gestione è potenzialmente non remunerativa.

Art. 3 - Attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a promuovere la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi precedenti, si considerano:

- a. attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività motoria per disabili e anziani, la formazione sportiva per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva scolastica e le iniziative ricreative e sociali rivolte alla cittadinanza;
- b. attività sportive di interesse pubblico: le competizioni agonistiche, inclusi campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 4 - Competenze

1. Per garantire un utilizzo razionale e una gestione efficiente degli impianti sportivi:
 - a. il Consiglio comunale definisce gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
 - b. la Giunta comunale:
 - stabilisce gli elementi essenziali per regolare i rapporti tra il Comune e gli organismi sportivi, definendo le modalità di concessione e gestione degli impianti;
 - classifica la rilevanza economica degli impianti, sulla base della relazione istruttoria dell'ufficio tecnico comunale, che ne verifica l'effettiva sussistenza;
 - definisce criteri e obiettivi per individuare i soggetti affidatari della gestione;
 - stabilisce e aggiorna le tariffe per l'utilizzo degli impianti;
 - esercita le ulteriori funzioni previste dal presente regolamento;
 - c. l'Ufficio tecnico comunale:
 - programma l'uso degli impianti, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta comunale;
 - esercita ogni compito gestionale inerente l'affidamento, l'utilizzo e lo sviluppo degli impianti sportivi, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, in attuazione degli obiettivi e indirizzi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 - Modalità di gestione degli impianti

1. La gestione degli impianti sportivi può avvenire in forma diretta o indiretta mediante affidamento a terzi.
2. La gestione indiretta, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e della normativa euro-unitaria vigente, è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e

federazioni sportive nazionali. L'affidamento avviene attraverso convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, previa definizione dei criteri generali per l'individuazione dei soggetti affidatari.

3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Vicari o in comuni confinanti.

CAPO II

GESTIONE DIRETTA

Art. 6 Modalità di concessione

1. L'impianto sportivo è concesso in uso temporaneo a enti di promozione sportiva, ricreativa e culturale, associazioni, società, gruppi e cittadini che ne facciano richiesta per attività sportive, ricreative, amatoriali, sociali o culturali, nonché per manifestazioni compatibili con la natura dell'impianto.

Art. 7 Domande e procedura per l'uso temporaneo

1. Le richieste per l'uso temporaneo dell'impianto, con indicazione dei giorni e dell'orario desiderati, devono essere indirizzate al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e presentate con adeguato anticipo. L'uso temporaneo è autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico o da un suo delegato e ha una durata massima di sette giorni.
2. Le domande, firmate dal rappresentante dell'ente, associazione o gruppo richiedente, devono indicare le motivazioni della richiesta e contenere una dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni alla struttura.
3. Le chiavi dell'impianto sono consegnate al richiedente dagli uffici comunali previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
4. La richiesta, il ritiro e la restituzione delle chiavi devono avvenire durante il normale orario di apertura degli uffici comunali. In via eccezionale, previo accordo, la consegna e la restituzione delle chiavi possono essere gestite dall'Assessore Comunale competente.

Art. 8 Pianificazione attività

1. Se più soggetti richiedono l'uso dello stesso impianto, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale definirà il calendario d'uso in accordo con i richiedenti, stabilendo specifiche disposizioni per l'utilizzo.

Art. 9 Sospensione della concessione

1. Il Responsabile competente può revocare o sospendere temporaneamente la concessione, nonché modificare i turni di assegnazione, per ragioni contingenti o di forza maggiore. Qualsiasi assegnazione può essere temporaneamente sospesa per motivi di interesse sociale o pubblico.

Art. 10 Responsabilità dei concessionari

1. I concessionari devono garantire un utilizzo corretto dell'impianto e adottare tutte le misure necessarie per evitarne il danneggiamento. Sono responsabili della vigilanza e della tutela della struttura concessa in uso.
2. Ogni concessionario è personalmente responsabile nei confronti del Comune per eventuali danni causati, sia per azioni o omissioni proprie, sia per danni provocati da terzi, avendo l'obbligo di custodia e vigilanza.
3. Il concessionario assume la piena responsabilità civile e penale per le attività svolte nell'impianto, manlevando il Comune da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.
4. Il Comune non risponde della custodia di oggetti personali, valori o altri effetti d'uso lasciati incustoditi nell'impianto o nelle aree adiacenti.
5. Alla scadenza della concessione, l'impianto deve essere riconsegnato all'Ufficio Tecnico, che verificherà l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, il concessionario è tenuto al ripristino entro 30 giorni dalla notifica. Decorso tale termine senza intervento, il Comune provvederà d'ufficio al ripristino, addebitando le spese al responsabile. Il mancato pagamento comporterà l'impossibilità di ottenere ulteriori concessioni.

Art. 11 Tariffe di concessione e cauzione

1. La Giunta Comunale stabilisce annualmente le tariffe di concessione e le eventuali esenzioni. Il pagamento deve essere effettuato tramite PagoPA o altro sistema previsto dalla normativa vigente, prima del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo.
2. Per concessioni superiori a 24 ore, il Comune può richiedere il versamento di una cauzione, determinata dalla Giunta Comunale. La cauzione sarà trattenuta in caso di danni all'impianto o di presenza di rifiuti e sarà restituita solo dopo l'avvenuto ripristino.

Art. 12 Subconcessione

1. È vietata la subconcessione a terzi, a qualsiasi titolo.

Art. 13 Manutenzione ordinaria e straordinaria. Pulizia.

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Comune. La pulizia del campo è responsabilità dei concessionari, sia prima che dopo l'utilizzo.

Art. 14 Vigilanza

1. Durante manifestazioni con pubblico, i concessionari devono provvedere al personale di vigilanza e sono responsabili di eventuali danni agli impianti, alle strutture e ai servizi.
2. Se richiesto dalle normative di pubblica sicurezza, i concessionari devono contattare le autorità competenti per garantire il servizio di vigilanza e ordine pubblico.

CAPO II GESTIONE INDIRECTA

Art. 15 - Procedure per la scelta del gestore

1. Gli affidamenti per la gestione di cui all'art. 2, lett. c) e d), avvengono mediante appalto di servizi, concessione di bene strumentale o concessione di servizi, in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente per la relativa qualificazione.
2. L'atto di indizione della procedura di affidamento deve specificare, tra gli altri, i seguenti elementi:
 - l'impianto sportivo oggetto dell'affidamento;
 - le discipline sportive che vi possono essere praticate;
 - la durata della gestione;
 - l'eventuale contributo economico concesso dall'Amministrazione Comunale a sostegno della gestione;
 - l'ufficio competente e il responsabile del procedimento a cui rivolgersi per informazioni relative alla procedura di affidamento.

Art. 16 - Durata della gestione indiretta.

1. Il rapporto di gestione indiretta degli impianti sportivi non può avere durata superiore a cinque anni. Qualora nei documenti iniziali sia prevista un'opzione di proroga, questa non potrà superare i tre anni. In caso di proroga il gestore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni originari.
2. Alla scadenza del termine, il Comune procede a nuova assegnazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento. In presenza di situazioni oggettive che rendano impossibile concludere la procedura di affidamento senza interruzioni nel funzionamento dell'impianto, è consentita la proroga del rapporto con il gestore uscente, limitatamente al tempo strettamente necessario per completare la procedura stessa.

Art. 17 - Rapporti tra amministrazione e gestore

1. In caso di gestione indiretta dell'impianto sportivo, il gestore è obbligato a:

- a. garantire l'accesso ad altre associazioni sportive, a tutti i cittadini e, gratuitamente, alle scuole dell'obbligo presenti sul territorio di Vicari per lo svolgimento dell'attività didattica;
 - b. osservare e fare osservare la massima diligenza nella utilizzazione degli impianti in modo da evitare qualsiasi danno agli immobili, alle attrezzature, ai beni materiali e alle persone;
 - c. usare l'impianto esclusivamente per le attività e le finalità previste dall'atto di affidamento a pena di decadenza immediata dell'affidamento. Eventuali usi diversi sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - d. provvedere all'apertura, alla chiusura e alla conduzione dell'impianto negli orari previsti, anche quando è utilizzato gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati;
 - e. custodire i beni mobili e le attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune, provvedendo alla loro manutenzione o sostituzione in caso di deterioramento;
 - f. provvedere alla pulizia degli impianti sportivi e delle relative aree pertinenziali;
 - g. rendicontare annualmente al Comune l'attività svolta, anche producendo il calendario di utilizzo degli impianti;
 - h. mettere gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione Comunale gli impianti affidati per almeno sette giorni all'anno, al fine di consentire lo svolgimento di iniziative o manifestazione organizzate o patrocinate dal Comune;
 - i. tenere indenne l'Amministrazione Comunale mediante stipula di polizza di responsabilità civile verso terzi e verso operatori con massimali adeguati per tutte le attività connesse alla gestione dell'impianto;
 - j. tenere indenne l'Amministrazione Comunale mediante stipula di polizza a copertura di danni causati da terzi agli impianti sportivi (es. atti vandalici);
 - k. presentare annualmente, entro il mese di aprile, un rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, coincidente con l'anno solare, accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento gestionale e sui risultati ottenuti nelle varie attività.
2. Il gestore ha diritto di utilizzare dipendenti e collaboratori nel rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, assistenziale, fiscale e di sicurezza sul lavoro.
 3. Il gestore può sfruttare a fini pubblicitari gli impianti sportivi e i relativi spazi, trattenendo integralmente i proventi, fermo restando il divieto di stipulare contratti pubblicitari con durata superiore a quella dell'affidamento e il rispetto delle normative tributarie comunali.
 4. Il Comune ha facoltà di controllare in ogni momento il corretto utilizzo dell'impianto e di chiedere al Gestore il calendario aggiornato di utilizzo, in relazione alle previsioni del presente regolamento e della convenzione sottoscritta.

5. La convenzione disciplina le modalità di recesso da parte dell'Amministrazione Comunale, che è sempre ammessa in caso di:
 - a. rilevanti e superiori motivi di pubblico interesse;
 - b. gravi danni arrecati alla struttura o agli impianti durante l'attività dell'affidatario, fatto salvo il risarcimento dei medesimi;
 - c. gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali;
 - d. indisponibilità del Gestore a rispettare gli obblighi derivanti dall'uso pubblico degli impianti;
 - e. perdita della fiducia nei confronti del concessionario dovuto al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con le finalità dell'affidamento;
 - f. chiusura non giustificata dell'impianto sportivo, o di sue parti essenziali, per più di 15 giorni consecutivi nel periodo ottobre-marzo o più di 7 giorni consecutivi nel periodo aprile-settembre.
6. Il Comune di Vicari ha diritto di rivalsa nei confronti del gestore per qualsiasi danno o deterioramento arrecato agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi nonché in conseguenza di atti vandalici.
7. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Comunale, rivalendosi delle spese sostenute nei confronti del gestore.
8. Il gestore assume, rilevando indenne il Comune, ogni responsabilità civile e penale che può derivare da persone o cose o animali a causa o in dipendenza della gestione d'uso.
9. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.
10. Il gestore si impegna a non apportare alcuna modificazione, anche temporanea, alle strutture dell'impianto senza l'autorizzazione del Comune il quale, in ogni caso, potrà pretendere la rimessa in pristino dei manufatti stessi senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 18 – Vigilanza, agibilità ed obblighi relativi alla sicurezza.

1. Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento. Egli è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sul gestore.

2. L'uso degli impianti sportivi comunali per manifestazioni sportive ed extrasportive è concesso nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di agibilità stabiliti dalle normative vigenti.
3. E' fatto carico al Gestore, ai sensi del D.M. 18 marzo 1996, del D.P.R. 28 maggio 2001, n°311, e del D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e s.m.i., di predisporre un piano della sicurezza che elenchi le azioni che competono per il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto sportivo, e cioè:
 - a. il rispetto delle norme per la prevenzione incendi;
 - b. l'istruzione e la formazione del personale sull'uso dei mezzi di sicurezza ed antincendio, l'evacuazione e le emergenze;
 - c. l'informazione a tutti gli utenti sulle procedure di emergenza;
 - d. il perfetto funzionamento dei dispositivi di controllo;
 - e. la funzionalità delle vie di esodo.
4. Sarà cura del Gestore predisporre e tenere in efficienza tutta la Segnaletica di Sicurezza descritta all'art.19 del D.M.18 marzo1996 e s.m.i. indicante le vie di esodo, i servizi di supporto (spogliatoi e servizi igienici), la postazione di pronto soccorso, le prime misure di pronto soccorso e le istruzioni per gli utenti e gli addetti.

Art. 19 - Verbale di consegna e riconsegna dell'impianto

1. L'impianto sportivo che viene concesso in gestione (immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature, ecc.) è descritto in apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune in contraddittorio con la parte interessata.
2. L'impianto sportivo viene consegnato nello stato in cui si trova, successivamente alla stipula della convenzione ed alla sottoscrizione del verbale di consegna sopra menzionato.
3. Tutti i materiali, attrezzature, arredi ed impianti e quanto altro verbalizzato non potranno essere asportati, nè sostituiti, nè modificati senza la preventiva autorizzazione comunale.
4. Il gestore è tenuto a sostituire le attrezzature inefficienti, deteriorate o pericolose per l'utenza.
5. Gli impianti, i materiali e tutto quanto viene concesso, dovranno essere restituiti alla scadenza della gestione in perfetta efficienza. Le opere eventualmente realizzate sono acquisite in proprietà dal Comune per accessione.

Art. 20 - Spese d'atto

1. Tutte le spese connesse alla stipula delle convenzioni, incluse l'imposta di bollo e l'eventuale registrazione, sono a carico del gestore.

Art. 21 - Controversie

1. Tutte le controversie fra il Comune ed il gestore saranno definite dal Foro di Termini Imerese.

TITOLO III DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla seconda pubblicazione prevista dall'art. 85, comma 4, dello Statuto Comunale.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto in esso previsto.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.

ART 23 - Disposizioni finali e di rinvio

1. Tutti i contratti e le convenzioni stipulati in attuazione del presente regolamento si intendono automaticamente integrati dalle disposizioni in esso contenute. In caso di lacune o difformità, prevalgono le previsioni del regolamento, che si applicheranno in via di etero-integrazione, salvo diversa pattuizione espressa e compatibile con le finalità dello stesso